



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO la legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 con i quali si è proceduto all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, ed in particolare, l’articolo 42 del precitato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che definisce le azioni positive come “*(...) misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro*” e l’articolo 48 che impone alle



amministrazioni dello Stato di predisporre piani di azioni positive tendenti a favorire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

VISTO il D.M. 15 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2016, di “rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree”;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93, con il quale è stata disposta la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ed in particolare l’articolo 4-bis, in materia di “*Procedure per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri*”;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, attuativo dell’art. 2, comma 3, del decreto legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n.132;

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019 n. 178, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”, che sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 2017;

VISTO l’articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO l’articolo 247, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, relativo alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali;

VISTA la comunicazione, in data 18 giugno 2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’avvenuta sottoscrizione da parte dell’On. Ministro per la pubblica amministrazione del D.P.C.M. 18 giugno 2020, in corso di perfezionamento, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore di questa DGROSIB al dott. Gianfrancesco Romeo;

VISTO il Decreto del Direttore Generale DGROSIB prot. n. 305 del 01/07/2020, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Lucia Proietti, l’incarico dirigenziale ad interim della Divisione VI della DGROSIB, dal 1° luglio 2020 fino al 31 ottobre 2020;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quelli Integrativi relativi al personale comparto “Ministeri” e “Funzioni Centrali”;

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, adottato con decreto ministeriale in data 15 marzo 2015;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021, adottato dall’ANAC con Del. n. 1064 del 13/11/2019, in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7/12/2019;

VISTO il Piano Triennale Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Integrità (PTPCT) 2019 – 2021, adottato dal Ministro dello sviluppo economico con decreto in data 31 gennaio 2019;

VISTO il PTPCT MISE 2020-2022, adottato dal Ministro con decreto in data 31 gennaio 2020;



VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, di “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 ed, in particolare, l’articolo 87 nonché il conseguente decreto della Direzione Generale per l’organizzazione, le risorse, i sistemi informativi ed il bilancio del Ministero dello sviluppo economico n. 117 del 6/4/2020;

VISTI i decreti legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recanti, rispettivamente, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i DD.P.C.M. dell’11 giugno e del 14 luglio 2020 inerenti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto legge 16 maggio, n. 33";

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTE le Direttive n. 2 e 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, inerenti le “*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” nonché le circolari n.2 e 3 del medesimo Dipartimento;

VISTE le circolari di questa DGROSIB n. 11382, del 27 marzo 2020, avente ad oggetto “*Misure di contrasto e contenimento del Coronavirus SARS-CoV-2. Sopravvenienza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e n. 22879 del 2 agosto 2020, recante “prime indicazioni applicative dell’articolo 263 del D.L. n. 34/2020”*”;

VISTO l’Atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 adottato dal Ministro in data 25 giugno 2019 e vistato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico n° 665 del 27 giugno 2019;

VISTO il DPCM 20 agosto 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 settembre 2019 al n. reg.ne 1859, ed in particolare l’articolo 12, che autorizza il Ministero dello Sviluppo Economico ad assumere a tempo indeterminato complessivamente 70 unità di personale di varie qualifiche, come da Tabella 12 allegata allo stesso, tra cui 10 unità di area III-F1 e 2 unità di area II-F1 tramite progressioni verticali ex art. 52, comma 1-bis, d.lgs n.165/2001;

VISTA la nota prot. 30825 del 16 settembre 2019 con la quale questo Ministero ha richiesto la rimodulazione, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n.56/2019, dei residui budget 2015 – 2016 – 2017 – 2018 e 2019 di cui alle autorizzazioni già concesse con DPCM 4 aprile 2017, DPCM 10 ottobre 2017, DPCM 24 aprile 2018, DPCM 15 novembre 2018 e DPCM 20 agosto 2019;

VISTA la successiva nota prot. 37263 del 29 ottobre 2019 integrativa, anche a seguito della sopraggiunta autorizzazione ad assumere, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del decreto legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2019;



VISTA la nota M.E.F. - R.G.S. - I.G.O.P. prot. n. 240693 del 7 novembre 2019 e quella della P.C.M. -D.F.P. prot. n. 70272 dell'8 novembre 2019 con le quali è stata autorizzata la rimodulazione dei budget assunzionali dal 2015 al 2019;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, acquisito al prot. DGROSIB n. 14418 del 4 maggio 2020, a seguito di richiesta del Segretariato Generale del Ministero dello sviluppo economico, in merito all'impatto dell'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legge n.162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020) - con cui le parole "triennio 2018/2020" sono sostituite con "triennio 2020-2022", il quale precisa che, l'intervento normativo intervenuto non preclude l'emanazione del bando, in forza delle intervenute e richiamate autorizzazioni, fatte salve;

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione al menzionato vigente Atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 adottato dal Ministro in data 25 giugno 2019, articolo 3 ed allegato E, così come corretto ed integrato con la nota prot. 37263 del 29.10.2019, procedendo alla valorizzazione delle professionalità interne, triennio 2018-2020, mediante attivazione di procedure selettive per la progressione tra le aree, ai sensi dell'art. 22, comma 15, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a valere sui budget assunzionali per l'anno 2018, autorizzato con DPCM 15 novembre 2018 e per l'anno 2019, autorizzato con DPCM 20 agosto 2019, con riserva della facoltà di scorrere le graduatorie finali di merito secondo il numero dei posti quantificati nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale, *in itinere*, 2020 – 2022, relativamente all'anno 2020;

DECRETA

Art. 1 – (procedura selettiva)

È indetta una procedura selettiva - **riservata al personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico alla data del 31 luglio 2020, inquadrato in area prima o in area seconda con contratto di lavoro a tempo indeterminato** - per la progressione tra le aree ai sensi del comma 15, dell'art. 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 - D.M. 25 giugno 2019, articolo 3 ed allegato E, per la copertura **di n. 33 posti di Area III, posizione economica F1 e n. 7 posti di Area II, posizione economica F1**, a valere sui detti budget assunzionali già autorizzati e rimodulati, come meglio specificato in premessa, anni 2018 e 2019.

La selezione avverrà mediante lo svolgimento delle prove indicate all'art. 4, volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare ed applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.

Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti:

1. la **valutazione conseguita** dal dipendente nel **triennio dal 2016 al 2018**, rilevata dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance", adottato con decreto ministeriale 10 febbraio 2011 o la valutazione conseguita dal dipendente presso altra Pubblica Amministrazione comunque comparabile con il Sistema di misurazione del Ministero dello sviluppo economico;
2. l'attività svolta dal dipendente dal 1/1/2015;



3. il superamento di procedure selettive pubbliche nell'area per la quale si partecipa.

Ai fini della determinazione del punteggio finale si farà riferimento anche agli ulteriori titoli di studio/specializzazioni/abilitazioni e all'esperienza professionale maturata, desumibile dall'anzianità di servizio.

Art. 2 – (requisiti di partecipazione)

Per l'ammissione alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, riservata ai dipendenti di ruolo del Ministero dello sviluppo economico alla data del 31 luglio 2020, sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

1. titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alle Aree di cui al presente bando e precisamente:
 - diploma di laurea, per l'accesso all'Area III (allegato A al CCNL comparto Ministeri 2006-2009);
 - diploma di scuola secondaria di II grado, per l'accesso all'Area II (allegato A al CCNL comparto Ministeri 2006-2009).
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
4. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Non possono partecipare alla procedura i dipendenti che, negli ultimi due anni precedenti la pubblicazione del presente bando ovvero nel corso della presente procedura, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari presso questo Ministero o altra pubblica amministrazione, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2 (Codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 12 del CCNL 31 luglio 2009. Nel caso sussista un procedimento disciplinare pendente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà fornire con la domanda stessa ogni utile informazione e/o documentazione ed informare prontamente questo Ufficio del Ministero sugli esiti del procedimento pendente; pertanto, qualora venga comminata una sanzione disciplinare nel corso della presente procedura, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura medesima.

Non possono inoltre partecipare alla procedura i dipendenti che sono sottoposti a misure detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione e quelli che hanno subito l'interdizione temporanea dagli uffici pubblici.

Non possono parimenti partecipare alla procedura i dipendenti che hanno riportato condanne penali che incidono sulla moralità professionale, accertati con sentenza di condanna passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione



della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, divenuta definitiva, nonché comunque coloro che si trovino in una delle fattispecie per le quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento oppure che siano sottoposti a misura cautelare restrittiva della libertà personale.

Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale inquadramento nell'area superiore è sospeso e subordinato all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.

Può, altresì, partecipare alla procedura selettiva con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei suoi confronti. In tal caso, l'eventuale inquadramento nell'area superiore è comunque sospeso e subordinato alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – (domanda di partecipazione ed esclusioni)

La compilazione e l'inoltro della domanda esclusivamente telematica potrà avvenire, **a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito internet di questo Ministero**, sino al trentesimo giorno successivo, a pena di inammissibilità della domanda, accedendo alla sezione, "Progressioni" > "Progressioni verticali", del portale intranet della DGROSIB (<https://dgrob.mise.gov.it>), anche tramite collegamento "da remoto" per i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile (<https://personale.mise.gov.it>).

Nel caso in cui il dipendente non riesca ad accedere al sistema mediante le proprie credenziali di accesso alla posta elettronica ovvero non abbia mai richiesto l'attivazione della propria casella di posta elettronica dovrà contattare tempestivamente il seguente indirizzo: assistenza.informatica@mise.gov.it.

Ai fini della corretta compilazione e del valido inoltro della domanda, il dipendente dovrà completare la procedura prevista sino alla conferma dell'avvenuta protocollazione della stessa; in caso contrario, le informazioni utili per l'esito della selezione eventualmente non salvate saranno considerate non rese.

La conferma della ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, nonché il numero di protocollo assegnato alla domanda, avverrà attraverso un messaggio di posta elettronica all'indirizzo *e-mail* dell'utente.

La data di presentazione della domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso.



Nella stessa domanda dovranno essere indicati (numero e data di protocollazione) gli atti organizzativi da cui desumere l'attività lavorativa svolta all'interno dell'ufficio dal giorno 1 gennaio 2015 (se il dipendente è stato immesso nei ruoli del Ministero in data antecedente), ovvero dalla data di assunzione (se il dipendente è stato immesso nei ruoli del Ministero successivamente al 1 gennaio 2015). In assenza di atti organizzativi, il dipendente riferirà le attività svolte in detto arco temporale direttamente alla Commissione, in sede di colloquio. Alla Commissione esaminatrice è riservata la facoltà di verificare le dichiarazioni presso il/i dirigente/i di assegnazione nel periodo di riferimento.

Nella domanda dovranno essere anche indicati:

1. i titoli di studio posseduti;
2. i titoli professionali e culturali posseduti;
3. gli uffici e le strutture presso cui il dipendente ha prestato servizio nell'ambito del Ministero e/o in altre pubbliche amministrazioni.

Sarà cura dell'Amministrazione verificare l'anzianità di servizio maturata nella Pubblica Amministrazione.

Soltanto ed esclusivamente nei casi di non accessibilità al software di gestione delle domande *on-line*, di cui al precedente comma 1, è consentito presentare, entro il predetto termine, a pena di esclusione, istanza di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Divisione VI della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (dgrosib.div06@pec.mise.gov.it), utilizzando il format di domanda allegato al presente provvedimento, firmato digitalmente, a pena d'inammissibilità della domanda.

Le dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'ammissione alla procedura avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, con le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione.

Il Ministero si riserva di procedere alla verifica di cui al precedente comma in qualsiasi momento, anche successivo all'eventuale stipulazione del contratto di lavoro con inquadramento nell'area superiore.

Art. 4 – (prova selettiva)

La prova selettiva consiste in un esame orale e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità.

La prova orale consisterà in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:



a) il possesso di adeguate conoscenze nelle materie interdisciplinari relative al procedimento amministrativo, trasparenza dell'azione amministrativa, reati contro la pubblica amministrazione e protezione dei dati personali;

b) la verifica delle capacità del candidato in rapporto a specifiche situazioni proprie del profilo per il quale si partecipa alla selezione.

Alla prova selettiva verrà attribuito un punteggio tra 1 (uno) e 40 (quaranta) e si intenderà superata con il conseguimento del punteggio minimo di 20 (venti).

Art. 5 – (criteri di attribuzione dei punteggi)

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 (cento). I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione, di cui al successivo articolo 8, secondo i seguenti criteri:

1) prova d'esame: *punteggio massimo 40 (quaranta)*;

2) valutazione della performance del triennio 2016-2018: *punteggio massimo 30 (trenta)*;

A tal fine, la somma delle valutazioni conseguite sarà rapportata in trentesimi. Di conseguenza non concorreranno alla formazione del punteggio gli anni per i quali non è disponibile alcuna valutazione.

3) superamento concorsi per l'accesso all'area /qualifica equivalente o superiore a quella per cui si concorre: *punteggio massimo 4 (quattro)*.

A tal fine, sarà attribuito: 2 (*due*) punti per ogni selezione pubblica per il quale il candidato si sia posizionato in graduatoria almeno come idoneo.

4) attività lavorativa svolta: *punteggio massimo 20 (venti)*.

A tal fine saranno valutate:

a) le effettive mansioni svolte nell'area di attuale inquadramento nel periodo dal 1 gennaio 2015: *punteggio massimo 10 (dieci)*;

b) l'esperienza professionale maturata: 1 punto per ogni anno di servizio nei ruoli della pubblica amministrazione: *punteggio massimo 10 (dieci)*;

5) titoli di studio/abilitazioni: *punteggio massimo 6 (sei)*.

A tal fine, sarà attribuito: 0 (zero) punti per il titolo di studio previsto per l'accesso all'Area; 2 (due) punti per ogni titolo di studio, specializzazioni, certificazioni e/o abilitazione professionale di pari grado o superiore a quello previsto per l'accesso all'Area.

Il titolo di accesso all'Area terza è il diploma di laurea. Sono considerati titoli superiori, con attribuzione di relativo punteggio (2 punti), la laurea specialistica/magistrale e la laurea vecchio ordinamento.

Ulteriori titoli di studio valutabili, sono il dottorato di ricerca, master di secondo livello, o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80.



Le specializzazioni e le abilitazioni valutabili, compresa quella all'insegnamento, sono esclusivamente quelle *post lauream* previste dal Quadro dei Titoli Italiani (<https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani.html>). Le iscrizioni agli albi ammesse a valutazione sono quelle che consentono l'accesso alle professioni liberali. Solo per il personale di I area sono valutabili le specializzazioni e le abilitazioni conseguibili anche a seguito di diploma di scuola superiore secondaria.

È onere del candidato indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento, in mancanza non si terrà conto del titolo.

A parità di punteggio è preferito il dipendente che ha svolto, senza demerito, servizio all'estero in qualità di Esperto Nazionale Distaccato (END), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, in relazione alla durata dell'incarico espletato che, ai fini predetti, non può essere inferiore a un anno continuativo. Nel caso in cui nessuno degli aspiranti alla progressione con pari punteggio sia in possesso dell'anzidetto titolo preferenziale sarà preferito il dipendente avente età anagrafica minore.

Art. 6 – (graduatoria finale di merito)

Sulla base dei punteggi attribuiti con le modalità stabilite ai precedenti articoli, sono predisposte dalla Commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 8, le graduatorie, una per ciascuna Area professionale, che saranno inviate alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi ed il bilancio via pec (dgrosib.div06@pec.mise.gov.it) entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, per la successiva approvazione con provvedimenti del Direttore Generale della precitata Direzione Generale. Le stesse, una volta approvate, saranno quindi pubblicate sul sito internet di questo Ministero. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso il Ministero in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre amministrazioni, fuori ruolo, ecc.).

L'amministrazione si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie finali di merito secondo il numero dei posti quantificati nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale *in itinere* 2020 – 2022, relativamente al triennio 2020-2022, ai sensi del vigente art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017 così come modificato dall'articolo 1, comma 1-ter, del D.L. n. 162 del 2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8.

Art. 7 – (nomina dei vincitori e stipula del contratto individuale)

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto, in conformità alle norme vigenti. Il superiore inquadramento avrà decorrenza il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet di questo Ministero, delle graduatorie approvate.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 2006-2009, qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno *ad personam*, che continua a gravare sul Fondo unico e che viene successivamente riassorbito con l'acquisizione delle ulteriori



fasce retributive. Tale assegno *ad personam* conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale.

Art. 8 – (commissione esaminatrice)

Con separato provvedimento verrà nominata la Commissione per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi ed il bilancio e sarà composta da un Presidente esterno al Ministero dello sviluppo economico e da due membri da nominarsi tra i dirigenti, di prima e di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico; la stessa si avvarrà della collaborazione di un segretario tratto dal personale appartenente ai ruoli del Ministero dello sviluppo economico, Area Terza.

La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Non sono previsti compensi per i membri della Commissione e per il segretario della stessa.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 con i quali si è proceduto all'adeguamento della normativa nazionale all'adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nonché della Direttiva del Ministro 28 gennaio 2020 in materia di Protezione dei Dati, è il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 10 - (disposizioni finali)

Gli oneri conseguenti i superiori inquadramenti a seguito della procedura in oggetto saranno imputati, in quota parte, secondo il numero dei posti quantificati nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e in quello *in itinere* 2020 – 2022, sui relativi budget assunzionali 2018 (DPCM 15/11/2018), 2019 (DPCM 20/8/2019), 2020, 2021 e 2022.

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concernenti la presente procedura selettiva è differito al momento successivo alla pubblicazione delle graduatorie approvate, ai sensi del precedente articolo 6, con provvedimento del Direttore generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.

Per sostenere il colloquio di cui al precedente articolo 4, si ricorda che il CCNL Funzioni centrali prevede, all'articolo 31, che *“a domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; ...”*, e all'articolo 32, che



“...Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari”.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si farà riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, pubblicato sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione avvengono esclusivamente con pubblicazione sul sito internet di questo Ministero dello sviluppo economico, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di concorso”. Le comunicazioni effettuate tramite detto sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione per il presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Romeo)